

Bruxelles, 12.6.2019  
COM(2019) 268 final

2019/0131 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito, è entrato in vigore il 1° settembre 2017. L'accordo di associazione prevede, tra l'altro, condizioni preferenziali per gli scambi bilaterali di merci.

A partire dalla metà del 2016 un nuovo tipo di pezzo di pollame ha iniziato a essere importato dall'Ucraina nell'UE in quantità crescenti. Questo nuovo pezzo è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati; questi ultimi rappresentano una parte molto ridotta del peso totale del pezzo. Dopo una trasformazione minima, questo pezzo può essere commercializzato nell'UE come petto di pollame. Il rapido aumento delle importazioni in esenzione da dazi di questo particolare pezzo di pollame, che non esisteva né era prevedibile durante i negoziati dell'accordo di associazione, compromette la protezione prevista per il petto di pollame in virtù dell'accordo di associazione e potrebbe perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE di carni di pollame. Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina al fine di trovare una soluzione modificando le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione.

I negoziati sono stati condotti dal 29 gennaio al 22 febbraio 2019 e si sono conclusi il 19 marzo 2019. L'accordo consiste nell'integrare le due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 nell'attuale contingente tariffario (CT) di 18 400 tonnellate, che diventerà di 20 000 tonnellate nel 2021 (numero d'ordine 09.4273), e nell'aumentare di 50 000 tonnellate il volume del CT. Le importazioni relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 che superano il CT diventerebbero quindi soggette all'aliquota del dazio della nazione più favorita pari a EUR 100,8/100 kg di peso netto.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta stabilisce un contesto commerciale stabile e prevedibile per le carni di pollame e garantisce un aumento ragionevole e misurato degli scambi commerciali con l'Ucraina. Ciò è coerente con l'obiettivo di un commercio libero ed equo, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nonché con l'obiettivo di uno sviluppo armonioso del commercio mondiale di cui all'articolo 206 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Gli obiettivi sopra descritti sono coerenti con la politica agricola comune, in particolare con le finalità di cui all'articolo 39 TFUE, che includono la stabilizzazione dei mercati.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

Articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità. Una modifica delle aliquote dei dazi e del contingente tariffario previsti dall'accordo di associazione per le carni di pollame e le preparazioni derivate è infatti l'unico modo per giungere a una soluzione del problema sopra descritto e quindi per conseguire l'obiettivo della presente proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Vari portatori di interessi, segnatamente il settore delle carni di pollame europeo, hanno comunicato alla Commissione la loro preoccupazione in merito alle importazioni nell'Unione dall'Ucraina di questo nuovo pezzo di pollame, costituito principalmente da petto di pollame. La Commissione ha monitorato attentamente le importazioni di carni di pollame dall'Ucraina e ha analizzato in modo approfondito le asserzioni dei portatori di interessi su questa particolare questione.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione è in contatto con vari portatori di interessi, che hanno espresso le proprie opinioni in merito a specifiche preoccupazioni concernenti l'accesso al mercato in relazione alle importazioni di carni di pollame in esenzione da dazi dall'Ucraina.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta non è corredata di una valutazione d'impatto. Come illustrato nella sezione "Motivi e obiettivi della proposta", le importazioni dei nuovi pezzi in esenzione da dazi sono in rapido aumento. Queste importazioni, non essendo soggette a restrizioni quantitative, in assenza di una modifica del relativo regime commerciale potrebbero compromettere la protezione prevista dall'accordo per il petto di pollame sotto forma di CT in virtù dell'accordo di associazione e, di conseguenza, perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE delle carni di pollame. È pertanto urgente trovare una soluzione a questa situazione. La Commissione ha ricevuto numerose interrogazioni scritte da membri del Parlamento europeo e dal settore delle carni di pollame europeo, che chiedono si intervenga per trovare una soluzione.

Negli ultimi anni civili completi 2016 e 2017 le importazioni nell'UE relative alle due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 hanno raggiunto un valore all'importazione combinato di 43,9 milioni di EUR, che rappresenta il 23,9 % delle importazioni totali nell'UE di carni di

pollame dall'Ucraina negli anni 2016 e 2017 e l'1,1 % delle importazioni totali nell'UE di carni di pollame da tutti i paesi terzi nei due anni civili in questione. Nel 2018 il valore all'importazione ha raggiunto i 91,4 milioni di EUR.

La proposta incorpora le attuali importazioni in esenzione da dazi relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 "altri pezzi, freschi o congelati" nel contingente tariffario esistente per le importazioni di pollame dall'Ucraina e ripristina il dazio della nazione più favorita per le due suddette linee tariffarie. Ciò significa che l'accordo di associazione stabilizzerà le attuali importazioni dell'UE di carni di pollame dall'Ucraina e non comporterà ulteriori conseguenze per gli scambi bilaterali.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non avrà conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'UE in termini di dazi doganali non riscossi.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione continuerà a monitorare da vicino le importazioni di carni di pollame dai paesi terzi.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra<sup>1</sup> ("l'accordo di associazione") è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Un nuovo tipo di pezzo di pollame, costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati, dopo una trasformazione minima nell'Unione può essere commercializzato nell'Unione come petto di pollame. Le importazioni illimitate di tali pezzi (di cui 55 500 tonnellate dall'Ucraina nel 2018) rischiano pertanto di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo di associazione, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.
- (3) Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina al fine di modificare le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione. Il 19 marzo 2019 i negoziati si sono conclusi positivamente. È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione ("l'accordo"), con riserva della conclusione di tale accordo in una data successiva.
- (4) Al fine di eliminare rapidamente il rischio di importazioni in esenzione da dazi potenzialmente illimitate di tali pezzi di pollame, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio,

---

<sup>1</sup> GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del medesimo.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

- la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e
  - la notifica da parte dell'Ucraina del completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,
- a seconda di quale data sia posteriore, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*